

GIROVELANDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 17/06/2024

L'anno 2024 il giorno 17 del mese di GIUGNO alle ore 18,30, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci

BARBARA RAUSO, Monica Bartali, Elvira Laccisaglia, Andrea Mariani, Lucia Simonazzi, Roberta Allegrini, Paola Seghetti, Raffaele Pignataro, Alessandra Sales, Alessandro Zuccalà, Claudio Colantropo, Enrico Lunati, Patrizia Di Filippo, Antonio Cariello, Maurizio Giorgi, Giuseppe Ferrucci, Marco Ianzieri, Paolo Amicarelli, Vittorio Laccisaglia, Giuseppe Colucci, Federica Nepote, Fabrizio Leonardi.

e così complessivamente n. 22 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di un terzo dei soci che alla data odierna risultano in numero di 49 totali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Massimo Amodei, che chiama alle funzioni di Segretario la socia Barbara Rauso.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il Presidente per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno presentare all'Assemblea degli associati una **nuova versione di statuto** che implementi i requisiti richiesti per assumere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica, ai sensi del Decreto legislativo 36/2021, e per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Il Presidente chiede ai soci se ci siano degli aspetti da chiarire.

Rispetto alla **nuova clausola relativa all'incompatibilità**, interviene Enrico Lunati per chiedere chiarimenti.

Il Presidente evidenzia come in passato l'incompatibilità si configurava in relazione alla singola carica e non c'era alcun problema se il presidente rivestiva la stessa carica in associazione sportiva affiliata al medesimo ente di promozione sportiva se le due realtà operavano in discipline diverse. Con il Decreto legislativo 36/2021 il problema si pone a prescindere dalla carica e anche in due ASD affiliate al medesimo ente di promozione sportivo ancorché operanti in discipline sportive diverse.

Il Presidente chiede quindi ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione. I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità.

Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene quindi delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

PRESIDENTE

SEGRETARIO

1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, previo assolvimento dell'imposta di registro di euro 200,00 avendo l'assemblea adottato un nuovo statuto. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione;

2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 20,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Territoriale di
Frascati

N. 1019

Serie 3

Data 26.6.2024

REGISTRATO
CON EURO

IL DIRIGENTE

L'ADDETTO (*)

Claudio Ceccarelli

(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Vittorio Gravina

PRESIDENTE

SEGRETARIO

GIROVELANDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

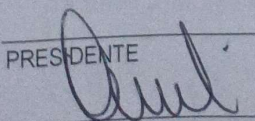
1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Roma, via Salvatore di Giacomoni.25, Sc. C3 int 1, un'associazione che assume la denominazione "GIROVELANDO associazione sportiva dilettantistica", in breve "Girovelando asd".
2. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.
3. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere. L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti.
4. I colori sociali sono BLU E GIALLO. L'emblema dell'associazione è rappresentato un disegno stilizzato raffigurante una prua di una imbarcazione a vela con il tricolore .

TITOLO II - Scopo- Oggetto

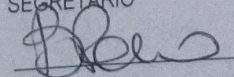
Articolo 2

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Articolo 3

1. L'Associazione si propone di promuovere:

- a) attività didattica diretta alla diffusione dello sport della vela, della subacquea e dell'arte marinaresca intesa come attività ludica, culturale, turistica ed agonistica, rivolta particolarmente ai giovani, da svolgersi sia a terra presso scuole ed associazioni sportivo- culturali, sia direttamente su imbarcazioni, in ambiente acquatico e portuale;
- b) attività finalizzata alla formazione di istruttori ed insegnanti nel campo dell'arte marinaresca operando sia all'interno dell'Associazione stessa che presso enti ed istituzioni esterne;
- c) conoscenza generale del mare, delle sue tradizioni nonché della navigazione, delle sue leggi e con l'intento di contribuire ad avvicinare alla nautica fasce sociali sempre più ampie;
- d) insegnamento e propaganda delle nozioni fondamentali di sicurezza relative all'andare per mare ed all'attività in ambiente acquatico allo scopo di diffondere sensibilità nell'utente nautico volta al rispetto civile ed alla salvaguardia dell'incolumità propria ed altrui;
- e) diffusione di informazione e coscienza ambientale, anche attraverso studi e ricerche, volta alla conservazione degli equilibri naturali negli ambienti acquatici, marini e naturali in generale.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree attrezzate organizzare o partecipare a manifestazioni sportive agonistiche
 - b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
 - c) organizzare attività ricreative, agonistiche, turistiche e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
 - d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
2. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi

PRESIDENTE

SEGRETARIO

compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

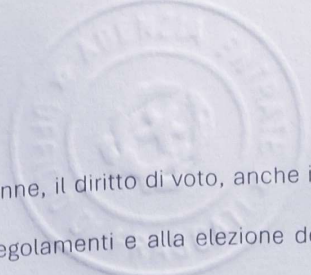
1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Qualora il consigliere interpellato ritenga opportuno non accettare la domanda di ammissione lo stesso sottoporrà la questione al Consiglio per una valutazione collegiale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all'interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e il Consiglio Direttivo, o persona delega, provvederà all'aggiornamento del libro degli associati.
3. L'eventuale diniego di ammissione, debitamente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda affinché l'interessato possa eventualmente chiedere che la delibera sia soggetta a riesame da parte della prima assemblea utile.

Articolo 6

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.
2. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
 - diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
 - diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;

PRESIDENTE

SEGRETARIO

- 
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e alla elezione dei componenti gli organi direttivi. Il socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
 - diritto di accedere ai libri sociali come indicato dall'articolo 23 dello statuto;
 - dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

1. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
2. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

1. Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, esclusione dall'associazione e decadenza.

Articolo 9

1. Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.
2. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
3. Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Articolo 10

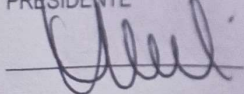
1. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.
2. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

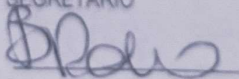
Articolo 11

1. L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
 - c) eredità, donazioni e legati.
 - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.
2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 12

1. L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il ricorso al più ampio termine di cento ottanta giorni anche per motivi di carattere organizzativo.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:
- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore dei conti, qualora eletto.

ASSEMBLEE

Articolo 14

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
3. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali a titolo esemplificativo la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggistica, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.
4. È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e

PRESIDENTE

SEGRETARIO

vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea.

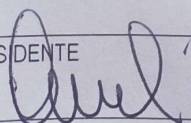
Articolo 15

1. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
2. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.
3. La partecipazione all'assemblea è condizionata dalla circostanza che l'associato sia in regola con il versamento della quota associativa.
4. Ogni associato può esercitare esclusivamente un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

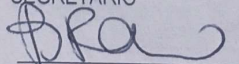
Articolo 16

1. L'assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio consuntivo, anche nella forma di rendiconto di cassa quando le dimensioni e la complessità della gestione non richiedano la predisposizione del bilancio secondo il criterio di competenza, ed eventualmente il bilancio preventivo;
 - delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera in materia di acquisizione della personalità giuridica;
 - delibera in materia di variazione della sede all'interno dello stesso Comune;
 - approva gli eventuali regolamenti;
 - delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e sui ricorsi avverso provvedimenti di esclusione;

PRESIDENTE



SEGRETARIO



- delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell'Associazione che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea straordinaria, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare.
2. In prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
3. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

1. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
2. Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un terzo (1/3) dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
3. La delibera di scioglimento ed estinzione dell'Associazione nonché di devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 18

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
2. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

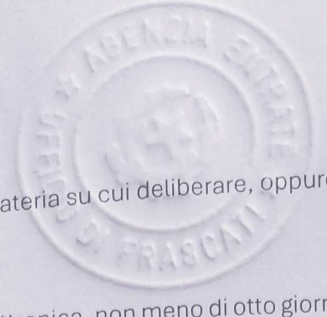
CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

1. Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate.
2. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.

PRESIDENTE

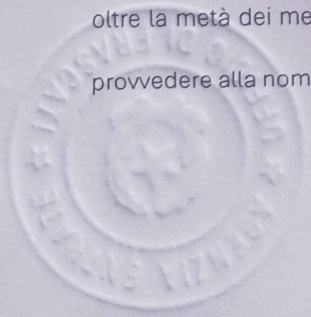
SEGRETARIO

- 
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
5. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - redigere il bilancio;
 - predisporre i regolamenti interni;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

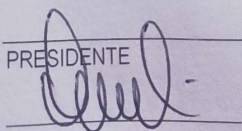
Articolo 20

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale procedura, l'Assemblea dei soci alla prima occasione utile provvede alla nomina del componente o dei componenti da sostituire ma ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve essere convocata entro i successivi venti giorni per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

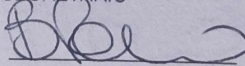
PRESIDENTE



PRESIDENTE



SEGRETARIO



Articolo 21

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
2. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

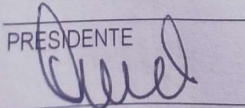
Articolo 22

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica per quattro anni.
2. L'organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.
3. L'organo controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

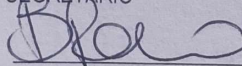
Articolo 23

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
2. I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere ulteriormente dettagliate da un regolamento adottato dall'Assemblea dei soci ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione.
3. L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione.

PRESIDENTE



SEGRETARIO





TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24

1. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, acquisito il parere richiesto dall'art. 148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale

Articolo 25

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, trovano immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e le disposizioni del Codice civile.



PRESIDENTE

SEGRETARIO